

(N. 1959)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori VALENZI e CERMIGNANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1957

Istituzione di mostre-concorsi di arte figurativa

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che vi viene presentato ha un duplice scopo: a) dar vita, a livello provinciale e regionale, a permanenti e periodiche istanze di qualificazione per gli artisti; b) istituire un calendario nazionale delle manifestazioni artistiche. Le due finalità sono tra loro strettamente connesse e interdipendenti.

Con questo progetto di legge, inoltre, si intende sostituire la attuale superata legislazione in materia di organizzazione delle manifestazioni artistiche. Si tratta di una legislazione inadeguata e confusa, di cui la parte che non è caduta in desuetudine sopravvive in aperto contrasto sia con lo spirito democratico che deve ispirare anche le norme regolatrici della vita di così delicato settore, sia con le urgenti necessità di sviluppo delle attività artistiche e culturali del Paese. È ormai tempo di eliminare quelle leggi per sostituirle con una legge più moderna, razionale e democratica.

Tanto più appare evidente questa necessità, se si pone mente allo sviluppo, impetuoso e spesso caotico, che in questi ultimi dodici anni hanno avuto le manifestazioni artistiche, le esposizioni e i concorsi a premio.

L'Italia è, oggi, forse il Paese nel quale si

organizza, ogni anno, il maggior numero di mostre d'arte a premi. Questo fenomeno costituisce senza dubbio una prova positiva del vivo interesse che suscitano le arti figurative nel nostro Paese e della potenziale vitalità della nostra tradizione artistica. Tuttavia, il modo nel quale questo moltiplicarsi di iniziative si è manifestato, presenta anche dei limiti e dei pericoli che ci sembra utile siano finalmente eliminati.

Gran parte delle mostre che vengono allestite sono legate a manifestazioni extra artistiche, come, ad esempio, l'incremento turistico; in minor misura sono frutto di mecenatismo. Nell'uno e nell'altro caso assolvono ad una funzione di stimolo del mercato artistico, che in Italia è caratterizzato da una limitata capacità di assorbimento. Ma esse, quando non sono destinate a troppo breve vita per la mancanza di mezzi permanenti di finanziamento, o proprio per quel carattere di funzionalità extra-artistica che abbiamo detto, hanno sempre la tendenza a presentarsi come «nazionali» e a ricercare quasi esclusivamente la partecipazione di artisti già affermati e di chiaro nome. Sicchè, da un lato si assiste al facile fiorire e, per conseguenza, al rapido appassire di molteplici iniziative, troppo spesso concor-

renti tra di loro, e ciò se comporta, forse, qualche vantaggio di ordine turistico, finisce, però, per svilire la loro funzione culturale di raffronto e di selezione; dall'altro, viene meno la possibilità per gli artisti locali, specialmente i giovani, di misurarsi e qualificarsi in concorsi ad essi prevalentemente destinati, che siano l'avvio alla possibilità di farsi conoscere ed affermarsi per giungere alle grandi esposizioni centrali.

Occorre, quindi, dare un minimo di disciplina alle manifestazioni e istituire istanze regolari di qualificazione locale. Disciplina che non deve significare ostacolo alle iniziative, ma aiuto, anche materiale, a quelle che effettivamente assolvono essenzialmente, o almeno prevalentemente, ad una funzione culturale. Una tale disciplina si realizza, innanzitutto, mediante l'istituzione di un calendario nazionale delle mostre-concorsi così come è previsto dal presente disegno di legge. Le finalità del calendario non sono già di ridurre o limitare le iniziative, ma di dare loro un ordine cronologico, evitando soltanto le concomitanze nocive per la serietà delle manifestazioni, e di elevarne il prestigio con l'inserimento nel quadro delle manifestazioni ufficiali. In questo modo, fra l'altro, si contribuirebbe a migliorare gli istituti artistici già esistenti, come le antiche Società Promotrici Belle Arti, la cui opera si svolge spesso fra infinite difficoltà per la mancanza di sufficienti mezzi. Un simile ordinamento servirà veramente al miglioramento dell'opera degli artisti, all'orientamento di un più vasto pubblico ed allo sviluppo ed alla affermazione della nostra arte nazionale.

È per altro necessario richiamare l'attenzione su un altro problema: quello relativo alla razionalità ed alla organicità delle strutture basilari dell'ordinamento artistico del nostro Paese. Decaduta la vecchia struttura organizzativa delle mostre sindacali provinciali e regionali, che, nonostante il loro vizio di impostazione, permettevano, tuttavia, una graduale valutazione dell'artista e, quindi, una

sua progressiva qualificazione, si è venuta affermando sempre più la necessità di creare una ben articolata organizzazione permanente di mostre d'arte, la cui graduazione possa fornire le basi per quella giusta ed oggettiva selezione dei valori, che dovrebbe trovare il suo coronamento nelle grandi mostre nazionali e nelle Biennali veneziane.

Questa esigenza, ripetutamente ed efficacemente sottolineata dagli artisti, dai più qualificati esponenti della critica d'arte e dagli stessi dirigenti delle grandi istituzioni artistiche, può essere soddisfatta con la istituzione di un piano organico e razionale di esposizioni provinciali, regionali e nazionali, coordinate in modo da permettere una documentazione oggettiva e completa della produzione artistica del Paese. A questo fine risponde pienamente il presente disegno di legge, formulato tenendo conto dei suggerimenti e delle aspirazioni manifestatisi nel corso dei lavori del 2° Congresso nazionale unitario degli artisti italiani dello scorso anno e dei voti espressi dalle Camere (ordine del giorno del senatore Ceschi del 7 maggio 1952; ordine del giorno dei senatori Cermignani, Banfi, Russo Salvatore, Carmagnola, Russo Luigi, Franza, Condorelli, Smith, Valenzi e Roffi del 24 ottobre 1953, riproposto dalla 6ª Commissione Istruzione e Belle Arti del Senato il 24 marzo 1954; ordine del giorno dell'onorevole Santi del 13 luglio 1954).

Poichè l'invocata iniziativa legislativa del Governo fa difetto, sembra doveroso che ad essa si sostituisca quella parlamentare nell'intendimento di risolvere uno dei più assillanti e delicati problemi della riorganizzazione della vita artistica nazionale.

I proponenti auspicano che gli onorevoli colleghi siano unanimemente favorevoli al presente provvedimento legislativo, che vuole essere ed è esclusivamente frutto della comune volontà di favorire nel miglior modo il pieno sviluppo ed il massimo potenziamento dell'arte nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono istituite annualmente mostre-concorsi di arte figurativa provinciali e regionali, allo scopo di assicurare agli artisti una istanza permanente e periodica di qualificazione, di facilitare il loro perfezionamento e di diffondere la conoscenza e la comprensione dell'arte contemporanea. La premiazione conseguita in tali mostre-concorsi costituisce titolo preferenziale per l'ammissione alle mostre nazionali.

Art. 2.

Il carattere provinciale e regionale delle mostre-concorsi di cui all'articolo 1 è costituito dalla partecipazione degli artisti nati o abitualmente residenti nella Provincia o nella Regione, che bandisce il concorso.

Art. 3.

L'organizzazione e l'allestimento delle mostre-concorsi di cui all'articolo 1 spetta ad apposito Ente, legalmente riconosciuto, provinciale o regionale, costituito dal Soprintendente alle gallerie e antichità della città sede della mostra, dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali interessate, degli Enti provinciali del turismo, delle Associazioni sindacali locali degli artisti e delle Associazioni artistiche. Le mostre-concorsi possono essere promosse ed organizzate anche da Enti già esistenti. In tal caso, nei Comitati organizzatori devono essere inclusi i rappresentanti delle Associazioni sindacali degli artisti esistenti in luogo, nella misura di non meno di un terzo del numero complessivo dei componenti il Comitato stesso.

Art. 4.

Lo Stato concorre all'onere dell'organizzazione delle mostre-concorsi con un contributo, commisurato all'importanza di ciascuna ini-

ziativa, allo scopo di garantire l'efficienza, la continuità e una congrua dotazione di premi. Con apposito decreto il Ministro della pubblica istruzione, fisserà ogni anno la somma da devolvere a tal fine.

Art. 5.

Ogni anno sarà organizzata una mostra-concorso a carattere nazionale, alla quale parteciperanno per invito gli artisti segnalatisi nelle mostre-concorso provinciali e regionali, avente per scopo la valorizzazione ed il perfezionamento dei migliori esponenti di ogni Regione. Alla mostra possono essere invitati anche artisti già notoriamente affermati e possono presentarsi anche artisti non invitati.

Art. 6.

È istituito il calendario delle mostre-concorsi d'arte figurativa. Esso viene approvato entro il mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il calendario conterrà le seguenti indicazioni:

- a) il luogo in cui si effettua ciascuna manifestazione;
- b) carattere di essa;
- c) la data di inizio e di chiusura;
- d) la data del provvedimento di autorizzazione da parte del Comitato di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato permanente con il compito di:

- a) esaminare le domande per l'istituzione di mostre-concorsi di arte figurativa ed autorizzare la loro iscrizione nel calendario nazionale;
- b) dare motivati pareri sulla concessione dei contributi da parte dello Stato agli Enti che promuovono le dette manifestazioni;
- c) provvedere alla realizzazione della mostra-concorso nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge;

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) in mancanza di iniziative locali, studiare e proporre la organizzazione di mostre-concorsi a carattere regionale.

Art. 8.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto dal Direttore generale per le antichità e belle arti, da due artisti designati dalla IV Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, da un rappresentante del Commissariato per il turismo, da quattro artisti designati dalle Associazioni sindacali più rappresentative su scala nazionale ed è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante.

Il Comitato dura in carica due anni ed al termine del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 9.

Le domande per l'ammissione al Calendario nazionale delle mostre-concorsi d'arte, corredate dal piano finanziario e dal programma, debbono pervenire al Comitato nazionale, da parte degli Enti promotori, entro il mese di settembre. Possono essere iscritte nel Calendario eccezionalmente anche manifestazioni la cui domanda pervenga nel corso dell'anno quando ciò non costituisca, a giudizio del

Comitato, un danno per le altre manifestazioni già autorizzate e iscritte nel calendario. In ogni caso non possono essere iscritte al calendario mostre-concorsi la cui domanda non pervenga almeno quattro mesi prima della data di apertura della mostra.

Le mostre d'arte a premio a carattere provinciale e regionale possono essere promosse anche se non iscritte al calendario nazionale purchè non coincidano con le mostre-concorsi di cui all'articolo 1 già iscritte nel calendario.

Art. 10.

L'iscrizione al Calendario è condizione imprescindibile per ottenere la concessione delle facilitazioni, comprese quelle ferroviarie, previste dalle norme vigenti, nonchè ogni contributo statale.

Art. 11.

Le mostre-concorsi iscritte nel Calendario e che usufruiscono di contributi da parte dello Stato, entro tre mesi dalla chiusura della manifestazione dovranno sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione il bilancio consuntivo.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le norme che siano incompatibili con la presente legge.